

TI_GERICHTE 11.2003.128 vom 6. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.128

FR: TI_GERICHTE 11.2003.128 du 6 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2003.128 del 6 ottobre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

CPC); che, di conseguenza, non è ancora stata emessa alcuna sentenza suscettibile di essere impugnata in appello; che, certo, l'udienza indetta dal Segretario assessore non era destinata a discutere soltanto l'istanza di restituzione in intero, ma anche i numerosi provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) sollecitati dall'interessata contestualmente all'istanza; che in effetti il giudice chiamato a decidere provvedimenti cautelari deve citare – almeno “di regola” – le parti a un contraddittorio (art. 379 cpv. 1 CPC); che in ogni modo nulla impediva al Segretario assessore, nella fattispecie, di ordinare la discussione dell'istanza e dei divisati provvedimenti cautelari nel quadro della medesima udienza; che, a parere dell'appellante, il Segretario assessore ha indetto l'udienza del 10 settembre 2003 per il solo contraddittorio sui provvedimenti cautelari, ignorando l'istanza di restituzione in intero che deve quindi considerarsi rigettata “per atti concludenti”; che l'argomentazione è a dir poco singolare, la procedura civile non prevedendo alcuna possibilità di emanare decisioni “per atti concludenti”; che del resto, sebbene la convocazione del Segretario assessore all'udienza del 10 settembre 2003 (act. II) non fosse un esempio di chiarezza, in quella sede l'interessata ha dichiarato di confermarsi “nella propria istanza”, non solo nella richiesta di provvedimenti cautelari, e i convenuti hanno prodotto un riassunto scritto in cui postulavano la reiezione dell'istanza (definita addirittura temeraria), non solo il rigetto dei provvedimenti cautelari (act. III); che, ciò posto (e a prescindere dal fatto che – come detto – giuridicamente non esistono decisioni prese “per atti concludenti”), mal si comprende come l'appellante possa scorgere nella situazione illustrata una sorta di rigetto implicito della sua istanza di restituzione in intero; che, in realtà, il Segretario assessore non ha ancora statuito né sull'istanza di restituzione in intero né sui provvedimenti cautelari litigiosi; che nelle circostanze descritte l'appello deve essere dichiarato già di primo acchito inammissibile; che gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che non è il caso di attribuire ripetibili ai convenuti, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato dunque spese presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: –dott.; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.